



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RAVENNA  
 SEZIONE PENALE

nella persona del dott. Leonardo De Roberto,  
 alla pubblica udienza del 02.03.2017, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura  
 della contestuale motivazione, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

- ~~██████████~~ nato in Bangladesh in data ~~██████████~~, difeso  
 di fiducia dall'Avvocato Felice Cellino Foro di Torino ed elettivamente  
 domiciliato presso lo studio del medesimo in Torino (TO), via Le Chiuse n.  
 97;

- libero assente -

**IMPUTATO**

*"per il reato p. e p. dall'art. 10 bis D. L.vo 25 luglio 1998 n° 286 (così come  
 modificato dalla Legge n° 94 del 15.07.2009) perché, quale cittadino straniero,  
 faceva ingresso nel territorio dello Stato o comunque vi si tratteneva  
 abusivamente, senza essere dotato del prescritto permesso di soggiorno.*

*Reato accertato in Ravenna il 10.09.2013".*

Con la partecipazione del Pubblico Ministero, V.P.O. Dott.ssa Catia Gabellini e  
 dell'Avvocato Patrick Francesco Wild del Foro di Ravenna, sostituto processuale  
 del difensore di fiducia dell'imputato.

**CONCLUSIONI**

Il Pubblico Ministero: *"chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di E. 5.000 di  
 ammenda. In subordine chiede la sospensione del procedimento affinché sia verificata la  
 posizione dell'imputato in ordine alla richiesta di protezione internazionale come desunta  
 dagli atti di P.G. acquisiti al fascicolo del dibattimento";*

il difensore dell'imputato: *"chiede preliminarmente la sospensione del procedimento ai  
 sensi del comma 6 dell'art. 10 bis del Decreto Leg.vo 286/98 in quanto all'atto  
 dell'accertamento del reato aveva formulato richiesta di protezione internazionale. Chiede in  
 via principale l'assoluzione dell'imputato con la formula di giustizia. In subordine chiede il  
 minimo della pena".*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto di citazione a giudizio l'imputato veniva chiamato dinanzi al  
 Giudice di Pace di Ravenna per rispondere del reato di cui al capo d'imputazione.

SENTENZA N.: ~~██████████~~

149-17

N. 86/17 R.G. G.d.P.

N. 1259/13 R.G. N.R.

APPELLO/RICORSO

N.:

Presentato il:

da:

Sentenza depositata

il 2/3/2017

Comunicata al P.G.

il 10 MAR. 2017

Visto del P.G.

il 10 MAR. 2017

Data d'irrevocabilità

il

Estratto esecutivo

al P.M. il

X. SP.





Accertata la regolarità delle notifiche del decreto di citazione a giudizio, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato, il quale, ritualmente citato non compariva, né comunicava alcun legittimo impedimento, quindi, formulato il capo d'imputazione ed in assenza di questioni preliminari ex art. 491 c.p.p., si dichiarava aperto il dibattimento ed, ai sensi degli artt. 29, comma 7, del D. Lgs. n. 274/2000 e 431, comma 1, c.p.p., si procedeva alla formazione del fascicolo del dibattimento nel contraddittorio delle parti

- Con il consenso della difesa si acquisivano, ai fini della loro utilizzabilità, la relazione ex art. 11 del D. Lgs. n. 274/2000, così come degli allegati, quindi il Pubblico Ministero dichiarava di rinunciare all'esame dei testi ed il difensore dell'imputato accettava la rinuncia ex art. 495, comma 4 bis, c.p.p..

Esaminati gli atti acquisiti con il consenso della difesa, ritenuta superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed, all'esito della discussione e delle conclusioni delle parti, si dava lettura del dispositivo della sentenza.

Occorre premettere che, in merito alla verifica della sussistenza della condotta tipica contestata all'imputato, ossia la permanenza illegale nel territorio dello Stato, il reato in esame si configura quale fattispecie contravvenzionale di pericolo astratto, per la quale il legislatore ha inteso anticipare la soglia di punibilità sanzionando comportamenti che si pongono in violazione di norme amministrative di controllo sulla stessa legittimità dell'ingresso ovvero del soggiornare nel territorio dello Stato, costituenti il bene giuridico protetto, ossia l'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori <sup>(1)</sup>.

L'intervento legislativo è quello, in sintesi, dell'ausilio del diritto penale complementare, la cui sanzione accede alla violazione di discipline amministrative di gestione e controllo su determinate attività, finalizzate a salvaguardare in via preventiva beni, in particolar modo sovraindividuali, esposti a pericolo dallo svolgimento indiscriminato delle attività stesse.

La Corte Costituzionale, nel delineare la legittimità dell'intervento del diritto penale complementare, chiarisce, comunque, che la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato è di fatto connessa alla ponderazione di diversi interessi pubblici, quali la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i

<sup>1</sup> "... Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è, in realtà, agevolmente identificabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: interesse la cui assunzione ad oggetto di tutela penale non può considerarsi irrazionale ed arbitraria - trattandosi, del resto, del bene giuridico "di categoria", che accomuna buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998 - e che risulta, altresì, offendibile dalle condotte di ingresso e trattenimento illegale dello straniero..." (Corte Costituzionale, Sentenza 08.07.2010, n. 250)





vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in materia di immigrazione, dando a tali beni giuridici la connotazione di beni "finali, di sicuro rilievo costituzionale" (2).

In ordine all'individuazione della fattispecie concreta contestata, questa rappresenta un reato omissivo proprio, che si configura nella permanenza illegale nel territorio dello Stato per mancanza di un idoneo titolo.

Sulla verifica della contrarietà della previsione di una sanzione penale per la condotta dell'illecito trattenimento nel territorio dello Stato con la direttiva 2008/115/CE, si osserva che il reato di cui all'art. 10 bis del D. Lgs. n. 286/98 non si pone in contrasto con i principi della direttiva, atteso che lo stesso "...non viola la direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115, in materia di rimpatri - come affermato dalla Corte di giustizia dell'UE nella sentenza del 6 dicembre 2012, in causa C-430/11 -, in quanto non osta alla sua finalità primaria di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza, e non si pone in contrasto con l'art. 7, par. 1, della medesima norma sovranazionale che, nel porre un termine compreso tra i 7 e i 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato" (3).

Inoltre, considerata l'intervenuta novella della norma, questa non contrasta con le finalità della Direttiva, diversamente dalla previgente fattispecie di reato delittuosa in cui la previsione della sanzione detentiva costituiva ostacolo all'esecuzione dell'espulsione (4).

Giova, poi, ricordare che la predetta direttiva comunitaria non esclude la possibilità per gli Stati membri di comminare una sanzione penale per la violazione delle norme in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato (5).

Occorre, altresì, evidenziare che, a seguito della scadenza del termine del 24.12.2008 per il recepimento della direttiva, la diretta applicabilità della stessa ha comportato per il giudice nazionale l'obbligo d'interpretazione conforme della normativa nazionale ed, in caso d'impossibilità di procedere in tal senso, di disapplicare la stessa, in qualità di giudice comunitario, vincolato all'obbligo di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, commi 2 e 3 del Trattato sull'Unione Europea.

*Handwritten signature/initials*

2 Corte Costituzionale, Sentenza 08.07.2010, n. 250 e sentenze n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994

3 Cass. Pen., Sez. Sez. 1, 22.05.2013, n. 22693

4 Corte di Giustizia UE, Sezione Prima, sentenza 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU

5 Corte di Giustizia UE, I Sezione, Sent. 6 dicembre 2012, Sagor (causa C-430/11)





Inoltre, considerato che la previsione della conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo e di permanenza domiciliare prevista dall'art. 55 del D. Lgs. n. 274/2000 non attiene agli elementi costitutivi della fattispecie, bensì alla diversa fase dell'esecuzione della sanzione, alcun rilievo avrà l'eventuale decisione di disapplicazione del giudice di pace nella sua veste di giudice comunitario (cfr. citata Sentenza della Corte di Giustizia - causa Sagor).

Fermi i superiori principi e considerazioni, nel caso in esame, dalla lettura della documentazione in atti, acquisita con il consenso delle parti, è dato rilevare che l'odierno imputato, lo stesso 10 settembre 2013, si è recato spontaneamente presso gli uffici della Questura, formalizzando istanza per il riconoscimento della protezione internazionale ("...In data 10/09/2013, alle ore 11.30 circa, si presentava presso quest'ufficio Immigrazione il cittadino straniero ██████, nato il ██████ in Bangladesh, .....Avendo richiesto in sede d'"intervista" di poter usufruire della Protezione Internazionale venivano avviate le procedure poste all'inoltro di tale richiesta presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna ed in attesa che lo straniero venisse inserito nel progetto "S.P.R.A.R." veniva alloggiato in una struttura alberghiera del Comune di Ravenna.....Lo stesso risultava, altresì, clandestino sul T.N. e pertanto veniva denunciato all'A.G. ai sensi dell'art. 10 bis del D.L.vo 286/98...." cfr. comunicazione notizia di reato della Questura di Ravenna Ufficio Immigrazione datata 11.09.2013).

Sulla base delle predette risultanze ne deriva, pertanto, che, all'epoca del fatto, così come sino all'esito dell'istruttoria del presente processo, tenuto conto della natura permanente del reato in esame, ██████ fosse titolato a trattenersi nel territorio dello Stato, attesa la pendenza del procedimento amministrativo afferente l'esito della domanda di protezione internazionale presentata presso la Questura di Ravenna.

L'impianto normativo di settore, dato dalle disposizioni del D. Lgs. n. 286/98 e del D. Lgs. n. 25/2008, da applicarsi alla luce dei principi di cui agli artt. 6 e 7 della CEDU e secondo interpretazione costituzionalmente orientata, riconosce il fondamentale diritto del cittadino non comunitario a richiedere la protezione internazionale in qualsiasi momento, seppur illegittimamente presente sul territorio dello Stato, con diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda, espresso dall'art. 7 D. Lgs. n. 25/2008.

La presentazione, quindi, di tale domanda costituisce esercizio di un diritto fondamentale riconosciuto per legge e garantito dalla Costituzione, con la conseguenza che, in questi casi così come in quello in esame, nell'ipotesi di esito sfavorevole della domanda, il momento in cui si avrebbe la configurazione





dell'illecita condotta omissiva è dato dalla scadenza del termine dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato, che decorre dalla notifica del provvedimento previsto dall'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 25/2008, con l'ulteriore conseguenza che, in ipotesi, il mancato adempimento a detto ordine non configura il reato di cui all'art. 10 bis del D. Lgs. n. 286/98, bensì l'ipotesi di reato più grave prevista dall'art. 14, comma 5 ter, dello stesso decreto legislativo, tenuto conto della riserva di legge espressa nell'apertura del primo comma della prima norma.

Giova ricordare che il nuovo sistema di protezione internazionale, alla luce anche delle disposizioni del D. Lgs. n. 142/2015, attuative della Direttiva n. 2013/33 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, prevede che le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 4 D. Lgs. n. 25/2008 e successive modificazioni ed, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione e, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'art. 35 dello stesso decreto legislativo, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 D. Lgs. n. 150/2011 (art. 14, comma 4, D. Lgs. n. 142/2015).

Sul diritto primario tutelato dal primo comma del citato art. 7, anche antecedentemente all'ultima modifica apportata alla stessa disposizione con l'art. 25, comma 1, lettera f), n. 1) del D. Lgs. n. 142/2015, la Suprema Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva statuito che "l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione" (Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, Sentenza 30 maggio 2013, C-534/11, Arslan);

Occorre, altresì, considerare che, che, seppur lo Stato membro competente all'esame di una domanda di protezione internazionale è quello al quale la domanda

*A. DR.*





d'asilo viene avviata per la prima volta secondo quanto stabilito nel Regolamento CE 18 febbraio 2003 n. 343, (art. 4 Reg. CE n. 343 del 2003), nell'ipotesi in cui lo straniero si trovi a soggiornare irregolarmente in un altro Stato membro, nel quale abbia reiterato la domanda, le autorità di questo Stato (non competente secondo il Regolamento CE n. 343 del 2003) possono esclusivamente, ed in via alternativa, sostituirsi nell'esame della domanda pendente presso l'altro Stato membro, o disporre la ripresa in carico dello straniero da parte dello Stato competente, ai sensi dell'art. 16, primo comma, lettera c) del citato regolamento CE, essendo prive, alla luce della normazione regolamentare citata, del potere di espulsione dello straniero, anche nell'ipotesi in cui l'esercizio di tale potere venga giustificato sulla base di una dichiarazione di rinuncia alla protezione internazionale, potendo tale manifestazione di volontà essere valutata esclusivamente dallo Stato competente per l'esame della domanda (Cass. Pen., Sez. 1, 04.07.2011, n. 14556)

Considerato, quindi, che la formulazione della *notitia criminis* in ordine al reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. n. 286/98 è avvenuta in data 10.09.2013, giorno in cui l'odierno imputato, per quanto su evidenziato, aveva presentato la domanda di protezione internazionale, non può ritenersi configurata la contravvenzione in esame per mancanza dei suoi elementi costitutivi, tenuto conto che la permanenza sul territorio nazionale resta, comunque, correlata alla conoscenza dell'esito della domanda di protezione.

Nel caso in esame, inoltre, la disposizione di cui al sesto comma dell'art. 10 bis D. Lgs. n. 286/98 non può che restare assorbita dal prioritario accertamento del predetto diritto a trattenersi nel territorio dello Stato, atteso che la previsione della sospensione del processo, tesa all'acquisizione della documentazione richiamata dalla predetta norma, sottende la pendenza del "procedimento" penale, ossia la sua pregressa promozione rispetto al momento temporale della formalizzazione della domanda di protezione internazionale (e, tenuto conto del lessico normativo, detta pendenza può intendersi sia nella sua fase procedimentale, che processuale), ma non certo qualora, così come nel caso in esame, la *notitia criminis* venga formalizzata contestualmente alla redazione degli adempimenti previsti per la domanda di protezione internazionale, tenuto conto che, argomentando di converso, ogni richiesta di esame del garantito diritto verrebbe aprioristicamente frustrato da una sorta di autodenuncia.

Per completezza, poi, sul tema del procedimento espulsivo dello straniero, destinatario del provvedimento negativo del Tribunale (tenuto conto che la contravvenzione in esame sottende una ovvia funzione deterrente rispetto ai correlati





iter procedurali amministrativi tesi ad un ottenere un titolo per la legittima permanenza nel territorio dello Stato), la Suprema Corte ha chiarito che, in mancanza di specifico riscontro normativo, atteso che l'art. 32, comma 4, D. Lgs. n. 25/1998 regola esclusivamente l'ipotesi del rigetto da parte della Commissione territoriale ed il successivo art. 34 si limita a precisare che l'eventuale impugnazione della pronuncia di primo grado non ha effetto sospensivo "ope legis", le modalità espulsive devono essere mutate dalla diretta applicazione della Direttiva n. 2008/115/CE, incentrata sulla previsione in linea generale del sistema del rimpatrio fondato sull'intimazione con termine per lasciare il territorio italiano e solo in via eccezionale, ove ne ricorrano le condizioni (come il pericolo di fuga), l'accompagnamento coattivo (6).

Pertanto, considerato che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, complessivamente valutate, non hanno fornito la prova della penale responsabilità dell'imputato, risulta di giustizia assolvere l'odierno imputato ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

- visto l'art. 530, comma 1, c.p.p.,

assolve

l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Ravenna, 2 marzo 2017

Il Cancelliere  
**GIUSEPPE FILARDI**



Il Giudice di Pace  
dott. Leonardo De Roberto